

(N. 954)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(MARTINO)

di concerto col Ministro del Tesoro
(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 FEBBRAIO 1955

Pagamento delle pensioni e degli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea.

ONOREVOLI SENATORI. — La materia delle pensioni di guerra ed ordinarie e degli altri trattamenti di quiescenza spettanti al personale civile e militare nativo delle Colonie italiane era regolata da un complesso di leggi, regi decreti e decreti governatoriali costituenti gli Ordinamenti coloniali del personale indigeno.

Tali disposizioni trovarono applicazione in Eritrea ed in Libia fino alla cessazione della nostra Amministrazione nei predetti territori in conseguenza dell'occupazione militare dei territori stessi da parte delle truppe alleate, avvenuta nell'aprile 1941 in Eritrea e nel gennaio 1943 in Libia.

Dalle predette date non fu più possibile all'Italia di dar corso alle provvidenze previste dai citati ordinamenti, ma già sin dal 1949 il

Ministero dell'Africa italiana pose allo studio, con l'assistenza di un'apposita Commissione interministeriale, il problema della ripresa dei pagamenti sia delle pensioni sia delle competenze arretrate, nonché degli assegni di prigionia e delle liquidazioni *una tantum* a favore di queste benemerite categorie di nostri ex dipendenti indigeni degli antichi territori coloniali.

Nel 1950 il Ministero dell'Africa italiana iniziava in Libia, a mezzo di un'apposita Delegazione e con fondi a tale scopo stanziati sul proprio bilancio, il pagamento degli assegni di prigionia agli ex ascari libici che erano stati catturati e costretti in campi di concentramento nemici durante l'ultimo conflitto.

In seguito, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, dopo aver deciso il nuovo *status*

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

internazionale della Libia e dell'Eritrea, con due successive Risoluzioni, l'una del 15 dicembre 1950 relativa alla Libia e l'altra del 29 gennaio 1952 concernente l'Eritrea, sanciva, tra l'altro, l'obbligo dell'Italia di assicurare il pagamento delle pensioni civili e militari e degli altri trattamenti di quiescenza acquisiti alla data di entrata in vigore del Trattato di pace (16 settembre 1947).

Allo scopo, il Ministero dell'Africa italiana predisponiva un apposito schema di disegno di legge che nel marzo 1953 riportava l'adesione del Ministero del tesoro.

Senonchè la sopravvenuta legge 29 aprile 1953, n. 430, sopprimendo il Ministero dell'Africa italiana e disponendo, fra l'altro, il trasferimento della competenza in materia al Ministero degli affari esteri, ha portato come conseguenza la necessità di modificare lo schema di disegno di legge nel senso di attribuire le facoltà già spettanti agli organi coloniali non più al Dicastero dell'Africa italiana come era stato previsto, ma a quello degli affari esteri.

Il Ministero degli affari esteri ha, pertanto, preparato, con l'assistenza di una Commissione interministeriale appositamente costituita, il presente disegno di legge.

A questo proposito va innanzi tutto chiarito che, dopo approfondito esame, si è ritenuto necessario ed opportuno fare ricorso ad un provvedimento di legge, sia per evitare ogni eventuale rilievo da parte degli Organi di controllo circa l'obbligatorietà o meno delle Risoluzioni delle Nazioni Unite, sia per l'assegnazione dei fondi occorrenti, sia, infine, per la necessità di introdurre norme che consentano la riapertura di termini ormai da tempo scaduti per la liquidazione delle pensioni, nonché per rendere possibile il conferimento delle pensioni stesse a persone che, nel frattempo, hanno acquistato una cittadinanza straniera.

Ciò premesso, si ritiene ora opportuno analizzare il testo del disegno di legge al fine di meglio illustrare l'esatta portata di ogni singola norma.

L'articolo 1, primo comma, stabilisce il principio del riconoscimento del diritto alla pensione vita natural durante, o ad altro trattamento di quiescenza e di gratificazione di fine servizio in favore degli ex dipendenti civili e militari dei Governi dell'Eritrea e della Li-

bia. Ciò in relazione agli articoli 3 e 4 delle Risoluzioni delle Nazioni Unite, rispettivamente del 15 dicembre 1950 e del 29 gennaio 1952, che hanno fatto obbligo all'Italia di continuare a corrispondere le pensioni acquisite alla data di entrata in vigore del Trattato di pace.

Quale segno della particolare e sempre memoria sollecitudine in ogni tempo dimostrata dal Governo italiano per coloro che, a difesa della nostra bandiera, hanno immolato la loro vita, al secondo comma è stato esplicitamente riaffermato il diritto alla pensione da parte degli orfani, delle vedove e dei genitori dei Caduti in guerra.

Al terzo comma dello stesso articolo, si è precisato che il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione italiana e quella dell'entrata in vigore del Trattato di pace, è computato in aggiunta all'anzianità di servizio ai soli fini dei trattamenti innanzi indicati.

Inoltre al quarto comma, si è ritenuto opportuno prevedere la facoltà della Amministrazione di concedere premi speciali di merito e di lungo servizio in riconoscimento delle benemerenze acquisite dal personale interessato ed in considerazione, altresì, delle modeste somme ad esso spettanti.

Tali premi sono limitati nel massimo a quindici o a venti volte le somme spettanti rispettivamente per i ratei delle pensioni arretrate e per i ratei scaduti dopo il 31 dicembre 1955.

Con il quinto ed ultimo comma si è, infine, previsto il rimborso dei depositi fiduciari effettuati dagli ex militari nativi, secondo una consuetudine del tutto normale nelle ex Colonie, presso le casse dei comandi e dei reparti militari.

Stabilito così il principio del riconoscimento del diritto dei nativi alla pensione o ad altro trattamento di quiescenza o gratificazione di fine servizio, è necessario demandare al Ministero degli affari esteri le attribuzioni già conferite in materia al soppresso Ministero dell'Africa italiana, ai cessati Governi coloniali, ai Governatori ed ai Comandi delle truppe eritree e libiche.

L'articolo 3 fa fronte a tale necessità e prevede che il Ministero degli affari esteri potrà

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provvedere alle nuove incombenze che gli vengono conferite, oltrechè naturalmente a mezzo delle proprie rappresentanze diplomatiche e consolari, all'occorrenza, mediante apposite Commissioni per l'accertamento del diritto dei singoli.

Nel formulare tale articolo la Commissione interministeriale ha tenuto presenti le particolari ed assai gravi difficoltà di ambiente che incontreranno i funzionari preposti agli accertamenti ed alle liquidazioni. Occorre considerare, infatti, che il lavoro relativo dovrà svolgersi in Paesi dove i servizi anagrafici o non esistono o non hanno un sufficiente grado di efficienza, dove le comunicazioni sono assai difficili ed, in alcuni periodi dell'anno, addirittura impossibili, dove a seguito delle vicende belliche sono andati dispersi o distrutti archivi o documenti, e dove — necessariamente — ci si dovrà basare su dichiarazioni di ex ufficiali, capi-villaggio, ex graduati e su testimonianze di elementi locali.

Di qui la necessità di prevedere la costituzione di Commissioni che avranno il compito di raccogliere gli elementi giudicati indispensabili per accettare la sussistenza del diritto dei singoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale civile e militare libico ed eritreo già dipendente dalle cessate Amministrazioni italiane della Libia e dell'Eritrea è riconosciuto, in relazione alle Risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950 per la Libia e del 29 gennaio 1952 per l'Eritrea, il diritto a pensione vitalizia e ad altro trattamento di quiescenza o di gratificazione di fine servizio secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 2.

È altresì riconosciuto il diritto ai trattamenti previsti dalle medesime disposizioni a favore degli orfani, del coniuge superstite e degli ascendenti del militare deceduto.

Si è già accennato, in precedenza, alla necessità — per poter effettuare i pagamenti in questione — di dover disporre la riapertura dei termini di prescrizione stabiliti dai vari ordinamenti vigenti all'atto della cessazione della nostra Amministrazione in Eritrea ed in Libia; a ciò provvede, infatti, l'articolo 3, primo comma, che sospende — dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della legge — la decorrenza di tali termini.

Al secondo comma dello stesso articolo viene, inoltre, precisato, in deroga al principio generale in base al quale la cittadinanza italiana è considerata requisito indispensabile per ottenere il beneficio della pensione, che l'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decaduta dal diritto a tale beneficio.

Infine, nel quarto ed ultimo articolo del disegno di legge, sono state indicate le somme, già disponibili o che saranno messe a disposizione del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario in corso e per quelli futuri, per provvedere alle spese relative.

Il periodo di tempo compreso fra la data di cessazione dell'Amministrazione dei suddetti territori da parte dell'Italia e la data di entrata in vigore del Trattato di pace è computato in aggiunta all'anzianità di servizio del personale di cui sopra ai soli fini dei trattamenti indicati nel primo comma del presente articolo.

A giudizio dell'Amministrazione possono essere concessi al predetto personale premi speciali di merito o di lungo servizio di importo non superiore a quindici volte la somma complessiva corrisposta per arretrati di pensione, per altri trattamenti di quiescenza, ovvero per gratificazioni di lungo servizio previsti dalle disposizioni richiamate nel seguente articolo 2. Ai ratei di pensione con scadenza successiva al 31 dicembre 1955 possono essere aggiunti premi di importo non superiore a venti volte l'ammontare dei ratei medesimi.

Le somme depositate dagli ex militari libici ed eritrei presso le casse dei Comandi e reparti

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

militari saranno rimborsate su presentazione di documenti attestanti il deposito.

Art. 2.

Le attribuzioni conferite al Ministero dell'Africa italiana, ai Governi ed ai Comandi truppe dell'Eritrea e della Libia dal regio decreto 3 settembre 1926, n. 1608, modificato con regio decreto 18 maggio 1931, n. 901, con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 17 settembre 1940, n. 1630, dal regio decreto 17 dicembre 1931, n. 1786, anch'esso modificato con regio decreto 3 novembre 1932, n. 1585 e con regio decreto 18 marzo 1935, n. 496, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 874, nonchè da tutti gli altri provvedimenti che costituivano gli ordinamenti del personale civile e militare libico ed eritreo, sono devolute al Ministero degli affari esteri, il quale vi potrà provvedere, in tutto o in parte, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari competenti per territorio avvalendosi, ove occorra, di apposite Commissioni per l'accertamento del diritto dei singoli.

Art. 3.

La decorrenza dei termini di prescrizione stabiliti dalle disposizioni citate nel precedente

articolo 2 è sospesa per tutto il periodo dal 10 giugno 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'acquisto della cittadinanza degli Stati sorti nei territori dell'Eritrea e della Libia non comporta decadenza dal diritto al trattamento di cui alla presente legge.

Art. 4.

Alla spesa derivante dalla presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1954-55, con la somma di lire 300.000.000 (trecento milioni) già disponibile, per il pagamento delle competenze arretrate dovute al personale militare libico ed eritreo, sul bilancio del Ministero degli affari esteri e per l'esercizio 1955-56 con la somma di lire 650.000.000 (seicentocinquanta milioni) da prelevarsi dallo stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.